

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico

Codice della proposta: COM(2022) 461 final del 19/09/2022

– **Codice interistituzionale:** 2022/0279(COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle imprese e del Made in Italy - DGMCTCNT

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:* La proposta mira a modificare 5 regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogando il regolamento (CE) n. 2679/98 che istituiva un meccanismo di risposta per affrontare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci attribuibili a uno Stato membro che comportano gravi perturbazioni ed esigono un'azione immediata ("regolamento delle fragole") in quanto tale utilizzato raramente, dato il sistema di scambio delle informazioni insufficiente: il regolamento (UE) 2016/424, il regolamento (UE) 2016/425, il regolamento (UE) 2016/426, il regolamento (UE) 2019/1009 e il regolamento (UE) n. 305/2011,
- *proposte correlate:* Proposta della Commissione di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE; Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione; Proposta della Commissione di una normativa europea sui chip che mira a rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori; Proposta di normativa sui dati presentata dalla Commissione che consentirà agli enti pubblici di accedere ai dati necessari per circostanze eccezionali detenuti dal settore privato; Proposta della Commissione recante modifica del codice frontiere Schengen che mira a fornire una risposta comune alle frontiere interne in situazioni caratterizzate da minacce incombenti sulla maggior parte degli Stati membri; Proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici adottata dalla Commissione nel dicembre 2020 che mira ad aumentare la resilienza dei soggetti

che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche importanti

- *finalità generali*: Le recenti crisi, quali la pandemia di COVID-19 o l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, hanno dimostrato sia una certa vulnerabilità del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento in caso di perturbazioni impreviste sia, allo stesso tempo, in quale misura l'economia europea e tutti i suoi portatori di interessi dipendano da un mercato unico ben funzionante. In futuro, altre nuove situazioni di emergenza potranno essere determinate, oltre che dall'instabilità a livello geopolitico, dai cambiamenti climatici e dalle conseguenti catastrofi naturali, dalla perdita di biodiversità e dall'instabilità economica internazionale. Per tale motivo è necessario garantire il funzionamento del mercato unico in tempi di emergenza.
- *elementi qualificanti ed innovativi*: I quadri settoriali dell'UE sono quelli che riguardano i cosiddetti "prodotti armonizzati" e quindi prevedono norme armonizzate concernenti la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di tali prodotti. In sostanza, tali quadri settoriali introducono per ciascun settore/categoria di prodotti i requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti dovrebbero soddisfare e le procedure per valutare la conformità a tali requisiti. Tali norme prevedono un'armonizzazione completa, pertanto gli Stati membri non possono derogarvi nemmeno in caso di emergenza, a meno che il rispettivo quadro non preveda tale possibilità. La Proposta mira, quindi, ad introdurre la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di risposta alle crisi, in deroga alle norme armonizzate.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché aggiorna il quadro normativo già esistente – composto da 5 regolamenti di prodotto – andando a introdurre un meccanismo utile a fronteggiare le situazioni di emergenza. L'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai Trattati per tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, adottando le relative misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

La base giuridica della presente iniziativa risulta individuata nell'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica iniziale per i 5 quadri settoriali.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, stabilito dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), definisce le condizioni in cui l'Unione ha una priorità di azione rispetto agli Stati membri.

La proposta mira a modificare le norme armonizzate stabilite da una serie di quadri settoriali dell'UE. Tali quadri non prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di risposta alle crisi in deroga alle norme armonizzate. Considerando che le direttive che la presente proposta intende modificare sono quadri di armonizzazione massima, tali modifiche possono essere

apportate solo a livello dell'UE.

Conseguentemente, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà poiché è previsto un intervento a livello dell'Unione e, in particolare, delle normative di armonizzazione esistenti, rispettando l'impianto normativo esistente.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Secondo il principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione europea deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai Trattati.

L'esperienza della crisi passata ha dimostrato che spesso la distribuzione delle capacità produttive nell'UE è disomogenea (ad esempio per quanto riguarda le linee di produzione di alcuni prodotti, che sono situate principalmente in un numero limitato di Stati membri). Al contempo, in caso di crisi, la domanda di beni o servizi di rilevanza per le crisi in tutto il territorio dell'UE può essere anch'essa disomogenea. L'obiettivo di garantire il funzionamento armonioso e privo di perturbazioni del mercato unico non può essere conseguito attraverso misure nazionali unilaterali. È inoltre più probabile che le misure adottate dai singoli Stati membri, per quanto possano essere in grado di affrontare in una certa misura le carenze dovute a una crisi a livello nazionale, aggravino ulteriormente tale crisi nell'UE aggiungendo ostacoli ulteriori alla libera circolazione e/o una pressione supplementare su prodotti che già risentono delle carenze.

La Proposta in commento rispetta il principio di proporzionalità in quanto le modifiche proposte sono limitate esclusivamente ai meccanismi di emergenza che rimangono a capo dei singoli Stati membri, entro i limiti delle competenze stabiliti nei Trattati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione del progetto è complessivamente positiva, in quanto introduce uno strumento in grado di prevenire situazioni di criticità legate al sopraggiungere di eventi inaspettati e di complessità non facilmente gestibili in via ordinaria.

In merito al carattere di urgenza del progetto in argomento, in considerazione del carattere di imprevedibilità che contraddistingue di norma l'insorgenza di una situazione di crisi ed al fine di evitare situazioni di difficoltà nell'approvvigionamento di beni e/o prodotti che potrebbero risultare necessari, si ritiene che l'adozione del progetto rivesta carattere di urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi complessivamente conformi all'interesse nazionale, in quanto la previsione di uno strumento per gestire le situazioni d'emergenza può essere in grado di prevenire problematiche e situazioni non gestibili rapidamente ed efficacemente in autonomia dagli Stati membri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali ed europee e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le

parti interessate.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta in esame prevede procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'immissione sul mercato, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato. Nessun costo amministrativo per le imprese e i cittadini sarebbe applicato con effetto immediato e durante il normale funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrà, tuttavia, verificare il possibile impatto sulle PMI (nel caso, ad esempio, di introduzione di misure quali le richieste di informazioni obbligatorie e le richieste di aumento della produzione e di accettazione degli ordinativi classificati come prioritari).

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta in esame come individuato apporta delle innovazioni e armonizzare i meccanismi in caso di emergenza. Dato poi, il principio del parallelismo, la proposta assume la forma di regolamento non sarà necessario un recepimento ma potrebbe essere richiesta un'attuazione per aderire alle norme ad oggi vigenti.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non sembrerebbe incidere sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Ciò avrà un beneficio in termini sia di semplificazione, poiché la procedura sarà univoca per gli Stati membri e la previsione sarà a cura delle Istituzioni europee, senza avere però costi di adeguamento per la pubblica Amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di direttiva in esame potrebbe avere degli impatti positivi su cittadini e imprese in termini di maggiore opportunità nel far fronte a situazioni emergenziali difficilmente prevedibili o efficacemente gestibili con le ordinarie procedure.

Altro

Di questi 5 quadri settoriali nella presente relazione sono prese in esame esclusivamente i Regolamenti la cui competenza ricade nella sfera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di seguito indicate: il regolamento 2016/425/EU (DPI) di competenza concorrente con il Ministero del Lavoro, il regolamento 2016/426/EU (GAR) la cui fase operativa prevede la competenza di ulteriori Enti centrali e territoriali e il regolamento 2011/305/EU (CPR) di competenza concorrente

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

con il Comando dei Vigili del Fuoco- Ministero dell'Interno e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- Ministero Infrastrutture e Trasporti.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico

Codice della proposta: COM(2022) 461 final del 19/09/2022

Codice interistituzionale: 2022/0279(COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle imprese e del Made in Italy - DGMCTCNT

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|--|--|
| | DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, | |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|--|---|--|
| | <p>n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.</p> | |
|--|---|--|